



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1479

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. DAMIANO CORSI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13521 del 16 aprile 2002, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Damiano Corsi, nato Roma (RM), il 3 giugno 1976;

VISTA la nota del 28 novembre 2019 (prot. n. 83529 di pari data) e le successive integrazioni pervenute in data 16 dicembre 2019, 16 gennaio 2020 e 28 gennaio 2020 (rispettivamente prot. nn. 87059, 2123 e 4425 di pari date) con cui Chebanca! S.p.A., in risposta alle richieste di informazioni dell'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all'Organismo informazioni e documenti concernenti l'operato del Sig. Damiano Corsi;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 14 maggio 2020 (prot. n. 23173/20), notificata in data 31 maggio 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Damiano Corsi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, le seguenti violazioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già articolo 107, comma 1 del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente, somme di pertinenza della cliente;
 - comunicato e consegnato alla clientela informazioni e documentazione non corrispondente al vero;
- art. 159, comma 5 (già art. 108, comma 5 del previgente Regolamento Intermediari), per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Damiano Corsi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 6 ottobre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Damiano Corsi le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1 e dell'art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già articolo 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari (già articolo 110, comma 2, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del previgente regolamento) l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela nonché in caso di comunicazione e trasmissione di informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
- ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 7, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 6 del previgente regolamento intermediari), l’Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari in caso di percezione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte, in violazione dell’art. 159, comma 5, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 5, del previgente regolamento intermediari);
 - la plurima reiterazione delle condotte illecite, poste in essere in un ampio arco temporale – due delle quali riferibili a tipologie di violazione autonomamente sanzionabili con il massimo edittale – il significativo ammontare della somma di denaro per cui risulta accertata la condotta acquisitiva e le modalità attraverso le quali la stessa è stata perfezionata, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori e del mercato in generale;
 - con riferimento all’elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Damiano Corsi.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Damiano Corsi, nato a Roma (RM), il 3 giugno 1976 è radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell’OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell’art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d’Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti